



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 10.12.2015.

13/15

NUMERO

Giovedì, 10-12-2015



In conformità all'articolo 123 dello Statuto della Città di Pula-Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola tramite il Comitato per lo statuto e gli altri atti generali, nella seduta del 8 dicembre 2015 ha accertato il testo emendato delle Regole fondamentali dei comitati locali.

Il testo emendato delle Regole fondamentali dei comitati locali comprende le Regole fondamentali dei comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 10/09), Modifiche e integrazioni delle Regole fondamentali dei comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 9/11) e Modifiche e integrazioni delle Regole fondamentali dei comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 11/15), con le quali viene definito il tempo della loro entrata in vigore.

Il testo emendato delle Regole fondamentali dei comitati locali sarà pubblicato nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

Classe: 026-01/15-01/22

Num. di prot.: 2168/01-01-02-0206-15-6

Pola, 8 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali
F.to Marko Martinčić

REGOLE FONDAMENTALI DEI COMITATI LOCALI

**(„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n.
10/09, 9/11 e 11/15)
(testo emendato)**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le presenti Regole fondamentali dei comitati locali (di seguito: Regole fondamentali) accertano in modo dettagliato le questioni di organizzazione dell'attività dei comitati locali quale forme di autogoverno locale cioè: organismi del comitato locale e modalità di lavoro, finanziamento dell'attività dei comitati locali, provvedimento alle condizioni di lavoro del comitato locale, procedimento di elezione dei membri del consiglio dei comitati locali, monitoraggio sull'attività del consiglio dei comitati locali e altre questioni importanti per l'attività dei comitati locali.

Articolo 2

Nel territorio della Città di Pula-Pola (di seguito: Città) vengono costituiti i comitati locali quale forma di autogoverno locale per la partecipazione diretta dei cittadini nell'emanazione delle delibere relative alle attività locali che hanno impatto diretto e quotidiano sulla vita e il lavoro dei cittadini.

Il comitato locale viene costituito per un abitato, per più minori abitati collegati reciprocamente o per una parte della Città che rispetto alle altre parti forma un'entità separata e delimitata (parte dell'abitato).

Il Comitato locale è una persona giuridica.

Articolo 3

Il Consiglio municipale in conformità allo Statuto delibera sul territorio, i confini e le sedi dei comitati locali, come anche sul modo delle modifiche e sulla costituzione di nuovi comitati locali.

II. ORGANI DEL COMITATO LOCALE

Articolo 4

Gli organi del comitato locale sono il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.

Articolo 5

I membri del consiglio del comitato locale (di seguito: consiglio) vengono eletti dai cittadini dal territorio del comitato locale che hanno il diritto elettorale alle elezioni dirette, votazione per scrutinio segreto.

Per il procedimento di elezione del consiglio si applicano le disposizioni della legge che regola l'elezione dei membri degli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale, le disposizioni dello Statuto e delle presenti Regole fondamentali.

Il mandato dei membri del consiglio dura quattro anni.

Articolo 6

Il Consiglio:

- emana il programma di lavoro e la relazione sull'attività del comitato locale,
- emana il piano di minori iniziative comunali e stabilisce le priorità nella loro realizzazione,
- emana le regole del comitato locale,
- emana il regolamento di lavoro,
- emana il piano finanziario e la relazione annuale sull'attuazione del piano finanziario,
- elegge e revoca il presidente e il vicepresidente del consiglio del comitato locale,
- convoca le riunioni locali dei cittadini o in qualche altro modo ottiene il parere dei cittadini del proprio territorio

- sulle questioni relative alla vita e al lavoro dei cittadini di questo comitato locale,
- delibera sull'uso dei fondi destinati al comitato locale nel Bilancio della Città,
 - collabora con gli altri comitati locali nel territorio della Città, in particolare con i comitati locali vicini,
 - collabora con le associazioni nel proprio territorio per le questioni importanti per i cittadini del territorio del comitato locale,
 - propone la costituzione di comitati locali, da il parere al Consiglio municipale sulle altre iniziative e proposte per la costituzione dei comitati locali nel loro territorio,
 - propone al Consiglio municipale soluzioni di interesse per il proprio territorio nei procedimenti di attuazione e emanazione dei documenti per il territorio e di altri documenti di pianificazione della Città, altre questioni importanti per la vita e il lavoro dei cittadini nel territorio del comitato locale,
 - propone al Consiglio municipale le misure per lo sviluppo dell'infrastruttura comunale e la sistemazione dell'abitato,
 - propone al Consiglio municipale la modifica del territorio del comitato locale e la modifica della denominazione del comitato locale,
 - costituisce gli organi di lavoro e elegge e revoca i loro membri,
 - svolge anche altre attività definite da prescrizioni speciali, delibere e altri atti generali del Consiglio municipale.

Articolo 7

Il Presidente del consiglio:

- rappresenta il comitato locale,
- convoca le sedute del consiglio del comitato locale, propone l'ordine del giorno, presiede le sedute e firma gli atti emanati dal consiglio del comitato locale,
- esegue e provvede all'attuazione delle delibere del consiglio del comitato locale,
- gestisce le riunioni locali dei cittadini,
- informa i cittadini sulle questioni importanti per il comitato locale,
- organizza la pubblicità del lavoro del comitato locale,
- svolge anche altre attività assegnate dal consiglio del comitato locale

Per il proprio lavoro il presidente del consiglio risponde al consiglio del comitato locale.

Articolo 8

Il membro del consiglio ha il diritto e il dovere di:

- partecipare alle sedute del consiglio del comitato locale,
- proporre l'analisi di singole questioni di competenza del consiglio,
- discutere e dichiarare il parere su tutte le questioni sull'ordine del giorno della seduta del consiglio,
- svolgere i lavori e i compiti assegnati dal consiglio nell'ambito delle proprie competenze.

Il membro del consiglio ha anche altri diritti e doveri definiti dalle regole del comitato locale.

Articolo 9

Il Consiglio delibera durante le sedute.

Il presidente del consiglio convoca la seduta su propria iniziativa, ed ha il dovere di convocarla entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta del sindaco o da un terzo del numero totale dei membri del consiglio.

Nel caso di impedimento o assenza il presidente viene sostituito dal vicepresidente del consiglio.

Sul lavoro della seduta viene steso il verbale.

Articolo 10

La seduta può avere luogo anche in presenza della maggioranza dei membri, incluso il presidente.

Articolo 11

Il consiglio con la maggioranza dei voti di tutti i membri emana il programma di lavoro, il piano delle iniziative comunali, il piano finanziario, il calcolo annuale, i regolamenti del comitato locale e il regolamento di lavoro del consiglio.

Le altre delibere, conclusioni o altri atti del consiglio vengono emanati con la maggioranza dei voti dei membri del consiglio presenti.

Il regolamento di lavoro del consiglio organizza dettagliatamente il modo e l'organizzazione dell'attività del consiglio.

Articolo 12

Nel caso quando il consiglio convoca la riunione locale dei cittadini, la riunione viene gestita dal presidente o dal membro del consiglio del comitato locale determinati dal consiglio.

Le disposizioni dettagliate sulle riunioni locali dei cittadini che non sono definite dallo Statuto, saranno definite dalla delibera speciale emanata dal sindaco.

III. FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI COMITATI LOCALI

Articolo 13

I fondi finanziari per lo svolgimento delle attività dei comitati locali si provvedono:

- dal bilancio della Città,
- dalle risorse finanziarie che il comitato locale realizza con la propria attività o concedendo il vano d'affari in affitto,
- sussidi, donazioni e altri fonti che il comitato locale realizza in armonia con la legislazione.

La delibera del Consiglio municipale definisce in modo dettagliato il finanziamento dei comitati locali.

Articolo 14

Il Consiglio del comitato locale emana il piano finanziario per l'anno corrente e il conto annuale, relativo ai fondi finanziari a disposizione.

IV. PROVVEDIMENTO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI COMITATI LOCALI

Articolo 15

I lavori professionali e amministrativi per le necessità del lavoro dei comitati locali, come prescritto dall'atto generale della Città che regola l'organizzazione e il modo di lavoro degli organismi amministrativi, vengono svolti dagli organismi amministrativi competenti della Città.

Nella sede del comitato locale viene nominato il segretario del comitato locale che riceve le iniziative dei cittadini, partecipa al lavoro del consiglio del comitato locale e svolge altre attività amministrative conformi alla descrizione delle attività del posto di lavoro.

Articolo 16

Il Sindaco tramite la delibera assegna il vano d'affari per le necessità del lavoro del comitato locale.

La Delibera del sindaco definisce il modo di uso del vano d'affari per le necessità dell'autogoverno locale e gli standard di sistemazione del vano per le necessità dell'autogoverno locale.

La delibera di cui al comma precedente regola anche il modo e le condizioni di uso del vano senza indennizzo, e la possibilità che il consiglio del comitato locale concede il vano in uso provvisorio con indennizzo, nel periodo quando il vano non si usa per le necessità del comitato locale.

V. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. Disposizioni generali

Articolo 17

I membri del consiglio vengono eletti dai cittadini croati con 18 anni compiuti e la residenza nel territorio del comitato locale per il cui consiglio si svolgono le elezioni.

A membro del consiglio si può candidare e essere eletto il cittadino croato con compiuti i 18 anni che ha la residenza nel territorio del comitato locale per i quali membri del consiglio si svolgono le elezioni.

Articolo 18

I membri del consiglio vengono eletti, di regola, l'ultima domenica del mese di gennaio ogni quattro anni.

I diritti e i doveri del membro del consiglio iniziano il giorno in cui il consiglio viene costituito.

Il mandato dei membri del consiglio eletti alle elezioni regolari dura fino all'entrata in vigore della delibera del Consiglio municipale sull'indizione delle elezioni o fino allo scioglimento del consiglio in armonia con le presenti Regole fondamentali.

Il mandato dei membri del consiglio eletti alle elezioni anticipate dura fino al decorrere del mandato ordinario dei membri del consiglio eletti alle elezioni ordinarie.

Il membro del consiglio non ha il mandato obbligatorio e non è revocabile.

Articolo 19

Le elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale tramite delibera con la quale si determina la data esatta in cui le elezioni avranno luogo. La Delibera viene pubblicata nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola, all'albo dei comitati locali e sul sito web ufficiale della Città, e si può pubblicare anche nei giornali.

In quanto il mandato ha cessato in seguito allo scioglimento del consiglio, le elezioni anticipate devono avere luogo entro 60 giorni dal giorno dello scioglimento.

Dal giorno in cui le elezioni vengono indette fino al giorno delle elezioni non può passare meno di 30 e non più di 60 giorni.

Quando il consiglio è sciolto nell'anno corrente nel quale hanno luogo le elezioni ordinarie, prima che abbiano luogo, in questo comitato locale non saranno indette né tenute le elezioni anticipate.

Articolo 20

Al membro del consiglio il mandato cessa prima del decorrere del mandato di quattro anni regolare nei casi seguenti:

- se presenta le dimissioni, il giorno del recapito delle dimissioni scritte in conformità alle regole sul recapito prescritte dalla Legge sul procedimento amministrativo generale,
- se gli è stata limitata la capacità lavorativa tramite la delibera giudiziaria passata in giudicato, dal giorno in cui è passata in giudicato,
- se tramite la delibera giudiziaria passata in giudicato è stato condannato a reclusione incondizionata nella durata di più di 6 mesi, dal giorno in cui è passata in giudicato,
- se cambia residenza dal territorio del comitato locale, con il giorno in cui la residenza viene cambiata,
- se gli cessa la cittadinanza croata in conformità alle disposizioni della legge che definisce la cittadinanza croata, il giorno della cessazione,
- in caso di morte.

Durante lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 21 delle presenti Regole fondamentali, al membro del consiglio il mandato è inattivo, e nel frattempo lo sostituisce il sostituto, conforme alle disposizioni della Legge.

Articolo 21

Il membro del consiglio non può essere contemporaneamente sindaco, vicesindaco, membro del Consiglio municipale, assessore dell'organismo amministrativo della Città, membro dell'amministrazione della società municipalizzata e direttore dell'ente di cui la Città è fondatore.

Articolo 22

I membri del Consiglio hanno i sostituti che svolgono l'incarico in quanto al membro del consiglio il mandato è inattivo o cessa prima del decorrere del periodo per il quale è stato eletto.

Il membro del consiglio dell'organo eletto sulla lista dei candidati del partito politico viene sostituito dal candidato non eletto dalla medesima lista dalla quale è stato eletto e membro al quale il mandato ha cessato o è inattivo, e viene definito dal partito politico che era proponente della lista dei candidati.

Il membro del consiglio eletto sulla lista dei candidati di due o più partiti politici viene sostituito il candidato non eletto dalla medesima lista dalla quale è stato eletto e membro al quale il mandato ha cessato o è inattivo, e lo definiscono i partiti politici conforme all'accordo.

Se l'accordo non è stato stipulato, i partiti politici lo definiscono per accordo e se viene a mancare, lo sostituisce il primo seguente candidato non eletto dalla lista.

Il membro del consiglio eletto sulla lista dei candidati del gruppo di elettori viene sostituito dal seguente candidato dalla lista non eletto.

Il sostituto del membro del consiglio inizia a svolgere il proprio incarico solo che al membro del consiglio ha cessato o è inattivo il mandato in seguito allo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 21 delle presenti Regole fondamentali.

Articolo 23

Viene garantita la libertà di deliberare degli elettori e la segretezza del voto.

Nessuno può rispondere per la votazione o per non aver votato. Nessuno può richiedere dagli elettori di pubblicare il proprio voto.

2. Candidatura

Articolo 24

La candidatura è il procedimento con il quale vengono proposte le liste dei candidati da parte dei proponenti autorizzati.

I proponenti autorizzati delle liste dei candidati sono i partiti politici e gli elettori.

Il diritto di proporre le liste dei candidati lo hanno tutti i partiti politici registrati nella Repubblica di Croazia.

Le liste dei candidati per l'elezione dei membri del consiglio possono essere proposte da un partito politico o da due o più partiti politici.

I partiti politici stabiliscono in maniera indipendente l'ordine dei candidati sulle liste dei candidati, nel modo previsto dallo statuto del partito politico, ossia da decisioni speciali emanate conformemente allo statuto.

I partiti politici definiscono in conformità ai propri statuti il rappresentante autorizzato della lista dei candidati.

Durante la stesura della lista dei candidati i proponenti hanno il dovere di rispettare il principio di uguaglianza dei sessi e si raccomanda di tener conto sulla rappresentanza proporzionale degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana autoctona e di altre minoranze nazionali organizzate nel territorio della Città di Pola.

Articolo 25

Quando gli elettori come rappresentanti autorizzati propongono la lista dei candidati di un gruppo di elettori, per la validità della proposta della lista dei candidati per l'elezione dei membri del consiglio devono raccogliere al minimo 30 firme degli elettori.

I candidati che presentano la lista di candidatura del gruppo di elettori sono i primitivi in ordine dei firmatari della lista.

Il candidato può essere contemporaneamente anche il richiedente/firmatario della propria lista di candidatura degli elettori.

Articolo 26

Le firme degli elettori si raccolgono sul modulo prescritto dove si iscrivono il nome e cognome, l'indirizzo della residenza, il numero della carta di identità e il luogo del rilascio.

Articolo 27

Le proposte delle liste dei candidati devono essere trasmesse alla commissione elettorale il più tardi entro il termine di 14 giorni dal giorno in cui entra in vigore la delibera di indizione delle elezioni.

La denominazione della lista dei candidati è la denominazione completa del partito politico, di due o più partiti politici che hanno proposto la lista dei candidati. Se i partiti politici hanno registrato la denominazione abbreviata del partito, ossia dei partiti, nella denominazione si useranno le abbreviazioni.

Se la lista è stata proposta dagli elettori, la sua denominazione è „Lista dei candidati del gruppo di elettori del Comitato locale _____.“

Il titolare della lista è il primo candidato proposto sulla lista.

Articolo 28

Nella proposta della lista dei candidati per ogni candidato viene indicato obbligatoriamente il nome e

cognome del candidato, la residenza, la data di nascita, il numero di identificazione personale e il sesso.

Oltre alla proposta della lista dei candidati si trasmettono anche le motivazioni sull'accettazione della candidatura di tutti i candidati sulla lista, autenticata dal notaio pubblico o dalla commissione elettorale.

Nella proposta della lista dei candidati viene indicata la denominazione della lista dei candidati e il titolare della lista, i candidati devono essere sulla lista nell'ordine dal numero ordinale 1 fino al numero ordinale di quanti ne vengono eletti.

Nel caso di morte del candidato dalla lista dei candidati o di rinuncia della candidatura accettata si applicano direttamente le disposizioni della legge che definisce le elezioni locali.

Articolo 29

La Commissione elettorale stenderà e pubblicherà tutte le liste valide proposte per l'elezione dei membri del consiglio, come pure la lista cumulativa entro il termine di 96 ore dal decorrere del termine prescritto per il procedimento di candidatura e presentazione delle liste.

La pubblicazione ai sensi del comma precedente sarà pubblicata per iscritto all'albo della sede del comitato locale e sul sito web della Città, e si può pubblicare anche nei mass media.

Articolo 30

La lista cumulativa è la lista nella quale vengono inseriti i dati su tutte le liste dei candidati valide.

La lista cumulativa contiene la denominazione di ogni lista dei candidati e il nome e cognome del titolare di ogni lista.

Le liste dei candidati si iscrivono nella lista cumulativa conformemente all'ordine alfabetico della denominazione del partito politico, ossia di due o più partiti politici che hanno proposto la lista dei candidati, ossia conformemente all'ordine alfabetico dei cognomi dei titolari delle liste dei candidati del gruppo di elettori. Se più partiti politici hanno proposto la lista dei candidati comune, questa sarà iscritta nella lista cumulativa conformemente alla denominazione del primo in fila partito politico nella proposta.

Articolo 31

I candidati, titolari delle liste dei candidati dei gruppi di elettori, i partiti politici, ossia due o più partiti politici, indicati nella lista dei candidati pubblicata e nella lista cumulativa hanno il diritto alla promozione elettorale alle stesse condizioni.

La promozione elettorale inizia dal giorno della pubblicazione della lista di candidatura cumulativa, e dura fino a 24 ore prima dal giorno in cui le elezioni hanno luogo.

Articolo 32

Il giorno che precede al giorno delle elezioni e il giorno in cui hanno luogo le elezioni fino alla chiusura dei seggi elettorali alle ore 19, si vieta qualsiasi promozione elettorale come qualsiasi pubblicazione di risultati provvisori o la loro valutazione.

L'analisi dell'opinione pubblica e dei voti degli elettori sulle votazioni si permette anche durante le elezioni. I risultati dell'analisi non si possono pubblicare fino alla chiusura dei seggi elettorali.

3. Regole delle elezioni

Articolo 33

Il numero dei membri del consiglio viene definito dallo Statuto della Città.

Articolo 34

I membri del Consiglio vengono eletti per metodo elettorale proporzionale, nel modo che tutto il territorio del comitato locale forma un'unità locale. Tutti gli elettori che hanno la residenza nel territorio del comitato locale e che accedono alla votazione, in conformità alle liste di candidatura, eleggono tutti i membri del consiglio.

Il numero dei membri del consiglio che sarà eletto da ogni lista di candidatura viene stabilito nel modo che il numero totale dei voti validi che ha ottenuto la lista di candidatura viene diviso con i numeri dall'1 al numero conclusivo di quanti membri del consiglio vengono eletti alle elezioni. Di tutti i risultati ottenuti l'ultimo risultato in fila è il comune divisore con il quale si divide il numero totale dei voti di ogni lista di candidatura. Ogni lista di candidatura riceverà tanti posti nel consiglio quante volte il numero totale dei voti ottenuti contiene il comune divisore.

Se i voti validi sono divisi nel modo che non si può stabilire quale delle due o più liste riceve un posto o un posto in più nel consiglio, questo appartiene a quella lista che ha ottenuto più voti.

Il diritto a partecipare nella divisione dei posti nel consiglio lo hanno le liste che alle elezioni ottengono al minimo il 5% dei voti validi degli elettori.

Articolo 35

Per ogni lista di candidatura vengono eletti i candidati dal numero ordinale 1 fino al numero ordinale di quanto la lista ha ottenuto posti nel consiglio.

4. Organismi per l'attuazione delle elezioni

Articolo 36

Gli organismi per l'attuazione delle elezioni per i membri del consiglio sono la commissione elettorale e i seggi elettorali.

I membri dell'organismo per l'attuazione delle elezioni possono essere solo le persone che hanno il diritto elettorale.

I membri della commissione elettorale e dei comitati elettorali hanno il diritto all'indennizzo per il loro lavoro.

Articolo 37

La Commissione elettorale ha la formazione stabile e la formazione allargata.

La formazione stabile della commissione elettorale sono il presidente, il vicepresidente e quattro membri, che non devono essere membri di neanche un partito politico. Il presidente e il vicepresidente della formazione stabile della commissione elettorale devono essere laureati in giurisprudenza.

La formazione fissa della commissione elettorale viene nominata dal Sindaco.

La formazione allargata della commissione elettorale sono due rappresentanti della maggioranza dei rappresentanti e due rappresentanti della minoranza, conforme alla formazione del Consiglio municipale, e si definiscono per accordo entro otto giorni dall'entrata in vigore della delibera di indizione delle elezioni.

Se i singoli gruppi non possono mettersi d'accordo sui rappresentanti della formazione allargata della commissione elettorale, la loro scelta viene fatta dalla formazione stabile della commissione elettorale per sorteggio tra i candidati proposti.

Il Sindaco tramite delibera definisce i membri della formazione allargata della commissione elettorale conforme alla proposta della formazione stabile della commissione elettorale.

Tutti i membri della commissione elettorale hanno i diritti identici e doveri e non possono essere candidati a membri del consiglio.

Articolo 38

La Commissione elettorale:

- si prende cura per la preparazione e l'attuazione delle elezioni per i membri del consiglio in modo legale
- prescrive e pubblica le istruzioni obbligatorie per l'attività degli organi elettorali,
- prescrive i moduli nel procedimento di preparazione e attuazione delle elezioni,
- autentica le dichiarazioni dei candidati sull'approvazione delle candidature per i membri dei consigli dei comitati locali,
- sceglie i membri della squadra professionale per lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche, come pure l'importo dell'indennizzo per i membri della squadra professionale conforme i criteri di valutazione del lavoro,
- nomina i comitati elettorali.
- stabilisce i seggi elettorali per l'elezione dei membri del consiglio,
- controlla l'attività dei comitati locali,
- svolge tutte le preparazioni tecniche per l'attuazione delle elezioni,
- sulla base delle proposte valide pubblica le lista di candidatura e stende la lista cumulativa,
- controlla la regolarità della promozione elettorale per l'elezione dei membri del consiglio in armonia con la presente Delibera,
- raccoglie e somma i risultati delle votazioni ai seggi elettorali,
- pubblica i risultati delle elezioni per i membri del consiglio,
- svolge anche altre attività relative all'attuazione delle elezioni.

Articolo 39

Il Comitato elettorale svolge direttamente la votazione al seggio elettorale e provvede alla regolarità e alla segretezza del voto.

Il comitato elettorale è formato dal presidente, dal vicepresidente e da quattro membri. Due membri sono definiti per accordo dalla maggioranza dei rappresentanti, mentre due membri sono definiti per accordo dalla minoranza dei rappresentanti conforme alla composizione del Consiglio municipale.

I rappresentanti autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo hanno il dovere di determinare i membri dei comitati elettorali e trasmettere i loro nomi alla commissione elettorale il più tardi entro 12 giorni prima del giorno delle elezioni. Se non vengono determinati, ossia se le proposte non pervengono alla commissione elettorale entro il termine previsto, la commissione sceglierà i membri dei comitati

elettorali in modo autonomo.

La commissione elettorale nominerà il presidente, il vicepresidente e i membri dei comitati locali il più tardi entro 10 giorni prima del giorno delle elezioni.

Tutti i membri del comitato elettorale hanno gli stessi diritti e doveri.

Il presidente, il vicepresidente e i membri del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezioni che si svolgono. Il presidente e il vicepresidente del comitato elettorale non possono essere membri di neanche un partito politico.

5. votazione e accertamento del risultato della votazione

Articolo 40

La votazione per l'elezione dei membri del consiglio si svolge ai seggi elettorali nel territorio del comitato locale.

La commissione elettorale pubblicherà quali sono i seggi elettorali, con l'indicazione di quali elettori hanno il diritto di votare nel determinato luogo, il più tardi 15 giorni prima del giorno delle elezioni.

Per ogni seggio elettorale sarà definito il vano per la votazione, sistemato e arredato nel modo che provvede alla segretezza del voto.

La commissione elettorale determinerà i seggi elettorali dipendenteme nte dal numeo di elettori, ossia la distanza spaziale, nel modo che il numero di elettori in un seggio elettorale rende possibile la votazione di tutti gli elettori nel periodo determinato per la votazione.

A ogni seggio elettorale viene assegnato il numero ordinale.

In ogni seggio elettorale devono essere visibili tutte le liste dei candidati con indicati i nomi di tutti i candidati a membri del consiglio per il quale si vota.

Articolo 41

I partiti politici e gli elettori che hanno proposto le liste per l'elezione dei membri del consiglio come anche le associazioni non profit hanno il diritto di determinare gli osservatori che seguiranno l'attuazione delle elezioni durante tutto il processo di elezione.

L'osservatore ha il diritto di essere presente alla votazione e al durante il calcolo dei voti, avvisare delle irregolarità osservate e chiedere la loro rimozione e introdurre nel verbale dell'organo elettorale le proprie osservazioni.

L'osservatore ha il diritto di ottenere la copia del verbale dal organo elettorale il cui lavoro ha osservato.

La commissione elettorale tramite istruzioni obbligatorie satbilisce dettagliatamente i diritti e i doveri dell'osservatore e il modo di seguire l'attuazione delle elezioni.

Articolo 42

La votazione si svolge personalmente al seggio elettorale, tramite la scheda elettorale.

La delibera sulla stampa delle schede elettorali la emana il sindaco.

La scheda elettorale contiene:

- la denominazione della lista
- il nome e cognome del titolare della liste
- il numero di serie.

Le liste dei candidati sono indicate sulla scheda elettorale nell'ordinecome indicate sulla lista cumulativa delle liste di candidatura.

Davanti alla denominazione della lista si mette il numero ordinale.

Articolo 43

Si vota soltanto per le liste di candidatura indicate sulla scheda elettorale.

La scheda elettorale viene compilata nel modo di cerchiare il numero ordinale davanti alla denominazione della lista dei candidati per la quale si vota.

Articolo 44

La scheda elettorale valida è quella dalla quale si può accertare in modo sicuro e chiaro per quale lista di candidatura l'elettore ha votato.

La scheda elettorale non valida è:

- la scheda elettorale non compilata,
- la scheda compilata nel modo che non si può accertare con sicurezza per quale lista l'elettore ha votato,
- la scheda sulla quale l'elettore ha votato per due o più liste di candidatura.

Articolo 45

La votazione dura ininterrottamente dalle ore sette alle ore diciannove, quando i seggi elettorali si chiudono. Si consentirà la votazione anche agli elettori che si trovano al seggio elettorale alle ore diciannove.

Durante la votazione al seggio elettorale devono essere presenti sempre il presidente del comitato elettorale o il vicepresidente del comitato elettorale e al minimo due membri del comitato elettorale.

Articolo 46

Nessuno può venire armato al seggeio elettorale.

Il presidente del seggio elettorale ha il dovere di mantenere l'ordine e la pace surante la votazione e se necessario allontanare l'elettore che disturba l'ordine e la pace o che rende impossibile, ssoia disturba la votaziione delle altre persone, dal seggio elettorale.

Il presidente del seggio elettorale è autorizzato a richiedere aiuto dalla polzia.

Articolo 47

Prima di accedere alle votazioni, il presidente del comitato elettorale o il membro da lui autorizzato controlla nell'elenco degli elettori se l'elettore che accede alle votazioni è iscritto.

In quanto viene stabilito che l'elettore non è iscritto nell'elenco degli elettori, non gli si permetterà di votare, tranne in quanto l'elettore prova di avere il diritto di accedere alle votazioni ne seggio elettorale presentando il certificato dell'organo competente per la gestione dell'elenco degli elettori.

L'elettore è tenuto a consegnare il certificato di cui al comma 2 del presente articolo al comitato elettorale e diventa parte integrante del materiale elettorale.

Articolo 48

L'elettore che a causa di disabilità fisiche o se analfabeta non può votare in maniera indipendente, può venire al seggio elettorale con un'altra persona che con il suo permesso e istruzione cerchierà il numero ordinale davantal nome della lista.

L'elettore che a causa di grave malattia, disabilità o incapacità non ha la possibilità di accedere al seggio

elettorale informerà il seggio elettorale. Il presidente del seggio elettorale determina al minimo due membri del comitato elettorale che visiteranno l'elettore nel luogo in cui si trova e gli renderanno possibile la votazione, tenendo conto della segretezza del voto.

Il presidente del comitato locale ha il dovere di indicare nel verbale sull'attività del comitato locale la votazione degli elettori disabili, analfabeti come pure la votazione fuori dal seggio elettorale su avviso anticipato dell'elettore.

Articolo 49

Terminate le votazioni il comitato locale prima di tutto conterà le schede elettorali non utilizzate e le chiuderà in una busta.

Il comitato elettorale stabilisce, conforme l'elenco degli elettori, ossia all'estratto dall'elenco degli elettori e sulla base del verbale il numero totale degli elettori che hanno votato e l'apertura della urna elettorale e conteggio dei voti.

Se durante il conteggio dei voti al seggio elettorale viene stabilito che il numero dei voti conforme l'elenco elettorale che il numero dei voti conforme l'elenco supera il numero dei voti delle schede elettorali, vale il risultato della votazione in base alle schede elettorali.

Se durante il conteggio dei voti al seggio elettorale viene stabilito che hanno votato meno elettori dal numero dei voti nella urna elettorale, il comitato elettorale si dimette e si nomina uno nuovo mentre la votazione si ripete dopo 7 giorni.

Nel caso di ripetizione della votazione, il risultato viene stabilito entro 12 ore dopo la votazione ripetuta.

Articolo 50

Quando il comitato locale stabilisce il risultato delle votazioni al seggio elettorale nel verbale viene iscritto:

- il numero degli elettori conforme l'elenco degli elettori,
- quanti elettori hanno votato conforme l'elenco e quanti presentando il certificato
- quanti elettori in totale hanno votato,
- quanti voti ha ottenuto ogni lista di candidatura,
- quante schede elettorali sono non valide.

Nel verbale sull'attività del comitato elettorale vengono iscritti anche gli altri fatti importanti per le votazioni.

Ogni membro del comitato elettorale può presentare le proprie osservazioni nel verbale.

Il verbale viene firmato da tutti i membri del comitato elettorale.

Articolo 51

Il verbale sull'attività e l'altro materiale elettorale il comitato elettorale trasmette alla commissione elettorale il più tardi entro 12 ore dalla chiusura del seggio elettorale.

Articolo 52

La Commissione elettorale sulla propria attività stende il verbale.

Il verbale deve contenere:

- il numero degli elettori iscritti nell'elenco degli elettori del comitato locale
- il numero delle persone che hanno votato e il numero delle schede elettorali non valide,
- il numero dei voti che ha ottenuto ogni lista di candidatura.

Ogni membro del comitato elettorale può presentare le proprie osservazioni nel verbale.

Il verbale viene firmato da tutti i membri del comitato elettorale.

Articolo 53

I risultati delle elezioni per i membri del consiglio vengono stabiliti dalla commissione elettorale in base ai risultati delle votazioni in tutti i seggi elettorali.

Articolo 54

Quando la commissione elettorale stabilisce i risultati della votazione per i membri del consiglio pubblicherà subito:

- il numero degli elettori iscritti nell'elenco dei candidati del comitato locale,
- quanti voti ha ottenuto ogni singola lista di candidati,
- quante c'erano le schede elettorali non valide
- il numero di posti nel consiglio che ha ottenuto ogni lista di candidatura, e
- i nomi e cognomi dei candidati da ogni lista di candidatura che sono stati eletti a membri del consiglio.

La commissione elettorale ha pubblicato i risultati delle elezioni all'albo nella sede del comitato locale e al sito web della Città, e può pubblicarli anche nei giornali.

La commissione elettorale presenta al sindaco la relazione sulle elezioni attuate.

6. Spese delle elezioni

Articolo 55

I fondi per l'attuazione delle elezioni ordinarie e anticipate per i membri del consiglio si provvedono nel bilancio della Città.

Articolo 56

Con i fondi per l'attuazione delle elezioni nei comitati locali dispone la commissione elettorale.

La commissione elettorale è autorizzata a definire il modo di uso dei fondi, controllare le loro disposizioni e uso e assegnare i fondi necessari ai comitati locali.

7. Tutela del diritto elettorale

Articolo 57

Nel procedimento di tutela del diritto elettorale si può sollevare l'eccezione, ossia presentare ricorso.

Articolo 58

L'eccezione per irregolarità nel procedimento di candidatura oppure nel procedimento di elezione dei membri del consiglio dei comitati locali possono presentare i partiti politici, i titolari delle liste di candidatura degli elettori, i candidati, al minimo 30 elettori o al minimo il 5% degli elettori dal territorio per il cui consiglio vengono attuate le elezioni.

In quanto la lista di candidatura è stata proposta da più partiti politici, il ricorso si considererà valido anche quando presentato soltanto da un partito politico.

I partiti politici na base ai loro statuti stabiliscono chi sarà il presentante autorizzato dell'eccezione, ossia ricorso.

Il gruppo di al minimo 30 elettori o di al minimo 5% degli elettori dal territorio del comitato locale per il cui consiglio si svolgono le elezioni devono definire il rappresentante comune autorizzato per la presentazione dell'eccezione ossia ricorso.

Il titolare della lista di candidatura del gruppo di elettori presenta personalmente l'eccezione ossia il ricorso.

Articolo 59

Le eccezioni per motivi di irregolarità nel procedimento di candidatura e elezione dei membri del consiglio si presentano alla commissione elettorale entro 48 ore calcolando dal decorrere del giorno quando è stata eseguita l'attività per la quale è stata presentata l'eccezione.

La commissione elettorale ha il dovere di emanare il decreto di eccezione entro 48 ore dal giorno in cui l'eccezione è stata presentata.

Articolo 60

Se la commissione elettorale, deliberando conforme l'eccezione stabilisce che c'erano irregolarità che hanno influito notevolmente sui risultati delle elezioni, annulleranno le attività nel procedimento e stabiliranno che queste attività si ripetino entro il termine in cui si deve provvedere alle elezioni per il giorno per il quale sono state indette.

Se non esiste la possibilità di ripetere le azioni annullate di cui al comma 1 del presente articolo o se le irregolarità si riferiscono al procedimento di votazione, e influivano notevolmente sul risultato delle elezioni, la commissione elettorale annullerà le elezioni e determinerà il termine entro il quale si terranno le elezioni ripetute.

Articolo 61

Contro il decreto della commissione elettorale il presentatore dell'eccezione che non è soddisfatto con il decreto, può fare ricorso.

Il ricorso si presenta all'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana entro 48 ore calcolando dal giorno in cui il decreto contestato è stato ricevuto.

Il ricorso si presenta tramite la commissione elettorale.

L'Ufficio dell'amministrazione statale nella Regione istriana ha il dovere di emanare la DELIBERA di ricorso entro il termine di 48 ore dal giorno del ricevimento del ricorso.

Articolo 62

L'eccezione presentata ossia il ricorso nel procedimento di tutela del diritto elettorale non rinvia l'attuazione delle attività elettorali che sono prescritte dalle presenti Regole fondamentali.

Articolo 63

Nel caso in cui tramite le presenti Regole fondamentali non è regolata qualche attività elettorale saranno applicate le disposizioni della legge con la quale si organizzano le elezioni locali.

Articolo 64

Cancellato.

8. Costituzione del consiglio del comitato locale

Articolo 65

La prima seduta costitutiva del consiglio avrà luogo entro 30 giorni dal giorno della pubblicazione dei risultati elettorali.

La seduta costitutiva del consiglio viene convocata dal sindaco o dalla persona da lui autorizzata.

Il consiglio viene costituito eleggendo il presidente durante la prima seduta alla quale è presente la maggioranza dei membri del consiglio.

I membri del consiglio eleggono tra di loro il presidente e il vicepresidente del consiglio per il periodo di quattro anni. Per l'elezione di queste funzioni è necessaria la maggioranza dei voti di tutti i membri del consiglio.

Se la seduta costitutiva non ha luogo entro il termine previsto il convocatore autorizzato convocherà subito la nuova seduta costitutiva che si deve ottenere entro il termine di 30 giorni.

Alla seduta costitutiva del consiglio fino all'elezione del presidente presiede il primo membro eletto dalla lista di candidatura che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Se più liste hanno ottenuto la maggioranza dei voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato eletto dalla lista che aveva il numero ordinale più piccolo sulla scheda elettorale.

VI. VOTAZIONE DI FIDUCIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E SUPERVISIONE SULLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Articolo 66

Il consiglio può votare sfiducia al presidente del consiglio su proposta dei 1/3 dei membri del consiglio. La proposta deve essere motivata.

Sulla proposta si può votare pubblicamente oppure se il consiglio lo decide con la maggioranza dei voti dei membri del consiglio, segretamente.

La proposta è approvata, se per la votazione della sfiducia al presidente del consiglio viene votata dalla maggioranza dei membri del consiglio.

Il presidente del consiglio al quale è stata votata sfiducia rimane il membro del consiglio fino al decorrere del mandato dei membri del consiglio.

Nel caso di votazione della sfiducia al presidente del consiglio, il consiglio sceglierà tra i membri del consiglio il nuovo presidente del consiglio.

Articolo 67

La supervisione sulla legalità del lavoro del comitato locale viene svolta dal sindaco.

Il sindaco può su proposta di 1/3 dei membri del consiglio del comitato locale o di propria iniziativa sciogliere il consiglio del comitato locale:

- se per qualsiasi ragione rimane per sempre senza il minimo numero di membri indispensabili per l'attività e l'emanazione delle delibere e atti di propria competenza,
- se di frequente emana atti generali contrari alla Costituzione, alla legge o atti legali, allo Statuto della Città o alle presenti Regole fondamentali,
- se non può emanare delibere e altri atti relativi alle attività dell'autogoverno locale più di tre mesi,
- se in seguito alla costituzione del consiglio non elegge il presidente del consiglio entro i termini previsti dalla presenti Regole fondamentali o se non elegge il nuovo presidente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni o votazione della sfiducia al presidente del consiglio.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68

Le prime elezioni locali ordinarie per i membri di tutti i consigli dei comitati locali nel territorio della Città avranno luogo nel mese di gennaio 2012.

Articolo 69

Con l'entrata in vigore delle presenti Regole fondamentali cessano di valere le Regole fondamentali dei comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 10/02).

Articolo 70

Le presenti Regole fondamentali entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
F.to Robert Cvek

In conformità all'articolo 19 comma 1 delle Regole fondamentali sui comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 10/09, 09/11 e 11/15) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola, nella seduta del 9 dicembre 2015, emana la

DELIBERA

di indizione delle elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali nel territorio della Città di Pola

Articolo 1

Si indicano le elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali nel territorio della Città di Pola, come segue:

Comitato locale ARENA- comprende: il territorio dei rioni cittadini Arena, Croatia e Stazione e le vie: VIA DELL'ANFITEATRO n. 2,4,6,8, VICOLO BARABANA n. 1,2,3,4, VIA G. EMO, VIA FAVERIA n.1-13,15,17,19 e 21, VIA FLAVIA numeri pari dal 2-34, VIA DEI GLADIATORI n. 1-15, 17, 18, 20-24, 26-36, 38 e 40, VIA GOLZANA n. 1-5, VIA DELL'ISTRIA numeri dispari dal 9-19 e numeri pari dal 26-40, VIA ALLA STAZIONE n. 1-6, 8,10, 12 e 14, VIA VEGLIA, VIA I.K. SAKCINSKI numeri pari dal 2-14, VIA A. MOTIKA, P.ZZA NINFEO n. 1,2,3 e 4, DRIO LA RENA, VIA PISINO n.1,2,2/A, 3-6, 8-13, 15 e 17, VIA I. PODUJE, VIA PARENZO, VIA J. RAKOVAC numero dispari dall'11-39, MOLO FIUME n.1, RIVA n.3,18 e 20, ANDRONA ROZZO, VIA L. SCALIER, VIA SPALATO, VIA A. STIGLICH n.2-6, 3,5,8,10,12 e 14, VIA N. TESLA n.13, 15, 17-33, 35, 37-60, 62, 64, 66,68,70, 72 e 74, VIA D. TRINAJSTIĆ n. 1-8 e numeri pari dal 10-22, 26 e 28, VIA DELLA RIVOLTA DELLE BOCCHE DI CATTARO, VIA DELLA CONFRATERNITA RAGUSEA numeri dispari dall'1 – 29, VIA DEGLI STATUTI VECCHI n. 1-5, 7, 9 e 11, CLIVO MONTE MAGGIORE, SCALETTA, VIA S. DOBRICH n. 23, 25, 27, 29, 31,33 35-38, 40, 42, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, VIA KARLOVAC n. 1-5, 7 e 9, ANDRONA LINDARO, VICOLO MONTONA, VIA NESAZIO, SAMPO SAN MARTINO numeri dispari dall'1-25, VIA CROAZIA, VIA DELLA CENTURIAZIONE ROMANA n. 1-6, 8-13, 15, 17 e 19, VIA VARAŽDIN n. 1-7, 10, 11, 12, 14-21, 23, ANDRONA ORSERA, VIA VUKOVAR n. 1 e 3, ANDRONA AQUILEIA, SCALETTA MIROSLAV KRALJEVIĆ numero 2, VIA RAVENNA, VIA TRIESTE numeri dispari 1-25, 33, 33A, 35, 39 e 41;

Comitato locale BUSSOLER – comprende il territorio dei sobborghi: Kaiserwald, Moteserpo – Comunal, Valmade, Bussoler, Scattari, Sichici, e Campi di Alturae le vie: VIA BUSSOLER, VIA A. DUKIĆ, STANZIA CHERSEVANI, VIA M. MANDIĆ, VIA MEDOLINO – numeri dispari dall'1 al 45, 45/A, dal 47 al 71, 71/A, dal 73 all'81 e numeri 251, 252, 253, 255, 261, 262, 263, 266, 295, 296, 301, 303, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 320, 321, 322, 322/A, 323, 324, 325, 349, 352, 353, 354, 355, STRADA DEI FORTI, VIA TORTIGLIANO, VIA BEGOVIZZA, VIA F.LLI ČEH, VIA DELLE DIFFERENZE, VIA COMUNAL, VIA LAQUERE, VIA LOKODUZ, VIA MAIOLI, VIA MONCANOR, VIA MONTE GALUZZO, VIA MONTE SERPO, VIA MUNISTINA, VIA NOVAKI, VIA ORBAN,

VIA ORBANIN, VIA S. CANZIANO, VIA URATI, VIA VALMADE, VIA VIDELANCA VIA VALDRAGON, VIA SAN DANIELE, VIA SIANA – numeri pari, VIA SICHICI, VIA SISSANO, VIA SCATTARI;

Comitato locale GREGA – comprende il territorio dei rioni cittadini San Michele, Ospedale, Grega, Pragrande e le vie: VIA I. CANKAR, VIA FLANATICA n. 31, 33, 35, 37 e 37/A, VIA LUKA KIRAC, VIA BRUNO KOS, VIA JOSIP KRMPOTIĆ, VIA VENEZIA n. 2,4,6, 8, 10, 12 e 14, VIA MUTILA, VIA P. PRERADOVIĆ, VIA RE SALAMONE, VIA DEL PIEVANO MIKULA, P.ZZA DELLA REPUBBLICA n.1, VIA BARTOLOMEO DEI VITREI, VIA IVAN MAMTETIĆ RONJGOV n. 1, 3, 5, 7 e 9, VIA SAN MICHELE, VIA J.V. VALVASOR, VIA ZAGABRIA n. 24, 26, 28 e 30, VIA S. SANTORIO numeri pari, VIA DEL ZUPANO, VIA DEGLI ARGONAUTI,, VIA DUE CASTELLI, VIA DEI COLCHI, VIA DEL CARSO, VIA DEI LIBURNI, VIA MEDEA,, VIA I. MILANOVIĆ, VIA DELL'ATTO DELLE CONFINAZIONI ISTRIANE,, VIA Z. ČRNJA, VIA DELLA RIVOLTA DEL PROSTIMO, VIA GREGA, VIA RASPOR,, VIA S.S. KRANJČEVIĆ n. 21, 23, 25, 27 e 29, VIA LUSSINO n. 2 e 3, VIA M. MARULIĆ numeri dispari 1-39, VIA V. NAZOR n. 1-28, 30, 32, 34, e 36, VIA ROVIGNO N. 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 e 22, VIA I.KAČIĆ MIOŠIĆ n.1, 1A e 4, VIA CAMPO MARZIO n.1-17, numeri dispari dal 19-61, VIA MATE BALOTA n. 7,9,10,12 e 14, VIA D. VITEZIĆ numeri pari dal 34-52, VIA DEI ORTI;

Comitato locale CASTAGNER – comprende il territorio del rione cittadino Castagner e le vie: VIA F. BARBALIĆ, VIA M. BASTIAN – n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, VIA A COATTO, VIA DEI GIAPIDI n. 1, 1/A,1/B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/A, 11, 12, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/A, 37, VIA KARLOVAC – n. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, VIA E. KUMIČIĆ, VIA QUARNERO, VIA LEME, VIA A. MOHOROVIČIĆ, VIA P. NOBILE – n. 1,2,3,4,5,6,7,8,8/A,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,30,32,34,36,38,40, 42,44,45,48,50,52,54,56,58, VIA CITTANOVA , VIA J. RAKOVAC – n. 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, VIA ARSA, VIA S. SANTORIO n. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, VIA SANVINCENTI, VIA SISAK, VIA P. STANCOVICH – n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, VIA A.STIGLICH – n. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, VIA CASTAGNER, VIA B. GUMBAC – n. 2, 4, 6, 8, 8/A, 9, 10, 12, 12/A, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, VIA QUIETO, VIA PLACITO DI RISANO - n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/A, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 37, VIA DELLA CENTURIAZIONE ROMANA – n. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35,36,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 517A, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, VIA VARAŽDIN – n. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, VIA VUKOVAR – n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49,

51, 53, VIA ZARA – n. 24, 26, 28, 30, 30/A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, VIA ZAGABRIA – n. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Comitato locale MONTE ZARO – comprende il territorio del rione cittadino Monte Zaro e le vie: VIA DELL'ARSENALE n. 1, 3, 5, e 7, Via P. BESENGHI DEGLI UGHI n.1, CLIVO R. BOŠKOVIĆ, VIA H. DALMATIN n. 2 e 4, VIA J. DOBRILA, VIA LJ.GAJ, VIA I.G. KOVAČIĆ, VIA S.S. KRANJČEVIĆ n. 3, 5 e 7, VIA M. LAGINJA n. 5 e 7, VIA M. MARULIĆ n. 2, 4, 6, 8 e 10, P.ZZA DELLA MARINA n. 5, P.ZZA DEL POPOLO n. 1, PARCO MONTE ZARO, VIA S. RADIĆ n. 1-44, VIA ROVIGNO N. 1-8, 10, 12 e 14, ANDRONA S. SERLIO, VIA A. SMAREGLIA n. 2,4 e 6, SCALINATA JURINA E FRANINA , VIA G. TARTINI, VIA A. TENTOR, P.ZZA PRIMO MAGGIO n. 5, VIA TIN UJEVIĆ, VIA V. CAR EMIN, VIA A. KAČIĆ MIOŠIĆ n. 2 e 3, VIA MATE BALOTA n. 1-6 e 8, VIA DELLA SOCIETÀ CIRILLO E METODIO, VIA P.P. VERGERIO, VIA D. VITEZIĆ n. 1-7 e n. pari 8-32, VIA V. ŠVALBA VID;

Comitato locale MONVIDAL – comprende il territorio del rione cittadino Monvidal e le vie/piazze: VIA M. BASTIAN – n. 11, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, VIA BUIE, VIA D. CERNECCA, VIA FAVERIA – n. 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 33, 35, 37, VIA F. FLEGO, VIA GRISIGNANA, VIA COLMO, VIA DEI GIAPIDI – n. 16 fino a 28 numeri pari e numeri da 46 a 80, VIA MONVIDAL, VIA P. NOBILE – n. 27, 60, 62, 64, VIA PISINO n. 14, 16, 18, 19, 20,21, 22,23,24,25 27,29, 31, 33, 35, VIA SAN GERMANO, VIA J. RAKOVAC – n. 56, 58, 60, 62, VIA P. STANCOVICH – n. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, VIA A. STIGLICH – n. 7,9,11, 13, 15,17 19, 21, 23,25, 27, 29, 31,33, 36, 38,39, 41, 43, 45, 47, 49, VIA A.STIGLICH – n. 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 ,27,29,31,33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,47,49, VIA ALTURA – n. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14, 16, 16/A, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,52, 54, 56, 60, 68, 70, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, e 82, VIA VALVIDAL, P.ZZA SLAVKO ZLATIĆ – n. 1, 2,3,6,7,8, VIA P. STUDENAC, VIA B. GUMBAC 40, 51, 53, VIA DRAGOGNA, VIA PLACITO DI RISANO – n. 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50.

Comitato locale NUOVA VERUDA – comprende il territorio del rione cittadino Vidikovac e le zone turistiche di Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina e le vie: VIA B. BENUSSI, VIA Š. BRATULIĆ, VIA G. CAPRUN, VIA G. CARLI, VIA DELLE BRIGATE D'OLTREMARE n. 1 e n. pari dal 2 al 12, VIA M. COCEICH, VIA C. DE FRANCESCHI, VIA A. FACCHINETTI, VIA D. GERVAIS, VIA E. JELUŠIĆ, VIA C.U. MARDEGANI, VIA J. PALISA, VIA DEI COMBATTENTI POLESÌ DI SPAGNA, VIA A. RAPICIO, VIA L. RIZZIN. 36, 38 e 40, Via R. ROHREGGER, VIA B. SCHIAVUZZI, VIA MONTE PARADISO, VIA VERUDA n. 51, VIA VERUDELLA N. 1,3,5,7 e 9, VIA VIDIKOVAC, VIA G. VOLTIGGI n. 17, VIA A. ŠENOVA;

Comitato locale CITTÀ VECCHIA – comprende il territorio dei rioni cittadini Città, San Martino, Port'Aurea, Arsenale e le vie:

VIA A. ANTICO, VIA DELL'ARSENALE n. 2, 4, 6, 8 e 10, VICOLO AUGUSTO, VIA GIOVANNI CARRARA, VIA C.L. CLERISSEAU, CLIVO JURAJ CVEČUIĆ, PIAZZA DANTE, CLIVO ANTOINE DE VILLE, VIA M. DRŽIĆ, VIA MATTIA FLACCIO, FORUM, GIARDINI, CLIVO F. GLAVINIĆ, CLIVO DEL CASTELLIERE, VIA ERCOLE, VIA P. KANDLER, P.ZZA CAPITOLINA, VIA M. LAGINJA n.1,2,3,4, 6 e 8, VIA F. LEHAR, VIA MASSIMIANO, PIAZZETTA F. LACEA, VICOLO P. POLANI, VICOLO „NAŠA SLOGA“, VICOLO DEL TEATRO, VICOLO DEL POZZETTO, VICOLO SAN NICOLÒ, CLIVO RASPARAGANO, RIVA n. 1, 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10, 12 e 14, VIA J.J. STROSSMAYER, P.ZZA PORT'AUREA, PIAZZA MERCATO VECCHIO, PIAZZA SAN TOMASO, VIA DELL'ABBZIA BENEDITTINA, VIA CASTROPOLA, VIA H. DALMATIN, VIA PORTA STOVAGNAGA, VIA SERGIA, VIA SAN GIOVANNI, VIA SAN TEODORO, CLIVO STJEPAN KONZUL ISTRANIN, CLIVO AL CASTELLO, CLIVO PAOLO DIACONO, CLIVO SANTO STEFANO, CLIVO SAN FRANCESCO D'ASSISI, CLIVO SAN ROCCO, CLIVO VONCENZO DA CASTUA, VICOLO DELLA BISSA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA S. DOBRICH N. 1-17/1, 19, 20,21,24,24/1, 26, 28 30, 32 e 34, VIA EPULO, VIA DELL'ISTRIA, n. 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, CAMPO SAN MARINO n.2, 4, 6, 8 e 10, VIA J. RAKOVAC n. 1, 3, 5 e 7, VIA G. REVELANTE n. 2, VIA N. TESLA n. 1-12, 14 e 16, VIA DELLA CONFRATERNITA RAGUSEA n.pari 2-18, VIA VUKOVAR N. 2 e 4, VIA ZARA n. 1-5/A, 7-22, 25, 27 e 29, VIA ZAGABRIA n. 1-16, 18, 20-23, VIA P. CISCUTTI, VIA A. DALMATIN n. 1 e 3, VIA FLANATICA n. 1-17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29, VIA DEL FONDACO, VIA VENEZIA n. 1 e 3, P.ZZA DEL POPOLO n. 2-6, 9 e 10, VIA A. SMAREGLIA n. 1, 3, 5 e 7, VIA F. SUPILO, P.ZZA PRIMO MAGGIO n. 1-4 e 6, VIA TRIER, VIA I.M. RONJGOV n. 2 e 4, VIA VERONA, VIA SAN POLICARPO n. 2, 4 e 8;

Comitato locale STOIA – comprende il territorio dei rioni cittadini Musil, Vergarola, San Pietro, Baracche, Valcane e le zone turistiche Valovine e Stoia, e le vie: VIA VALCANE, VIA STOIA, VIA VALDEFORA VIA PRA'D'ORLANDO, VIA P. LETTIS, VIA AGNANA, VIA G. REVELANTE n. 1, 3 4 e 5, VIA M. LUSSI, VIA FISELLA, VIA BARACCHE, VIA VERGAROLA, VIA MUSIL, VIA VALOVONE, VIA VERUDA n. 2, LUNGOMARE, VIA R.K. JERETOV n. 35, 37, 46 e 48;

Comitato locale SAN POLICARPO - SISPLAZ – comprende il territorio dei rioni cittadini: San Policarpo, Ospedale della Marina e Sispiaz e le vie/piazze: VIA SISPLAZ, VIA V. GORTAN, VIA N. TOMMASEO, VIA VALSALINE solo numeri pari, VIA VERUDA – numeri dispari dall'a al 29, numeri pari dal 4 all'8, VIA DEGLI USCOCCHI, VIA OSIJEK, VIA R. PETROVIĆ, VIA BRIONI, VIA R.K. JERETOV numeri dispari, dall'1 al 33, numeri pari dal 2 al 44, VIA P. KUPELWIESER, VIA LJ. POSAVSKI, VIA R. KOCH, VIA M. GUBEC, VIA GRAZ, VIA A. NEGRI – n.1,4,5,6,9,11,17, e 19, VIA KAMENJAK n. 1,3,5,7, VIA VIENNA, VIA Š. GREBLO, P.ZZA DELLA MARINA 1,2,3,4,4A, PALAZZINE, VIA L. RIZZI – N. 1,2,3,4,6 e 8, VIA O. KERŠOVANI – n. 2 e 10, VIA P.BESENGHI DEGLI UGHI – n. 2,4,6, VIA SAN POLICARPO – n. 1,3,5,7,9, VIA G.F. TOMASINI n. 2 e 4, VIA F.K. GINZKEY, VIA VELI JOŽE – numeri pari da 12 al 22;

Comitato locale ŠIJANA – comprende il territorio dei rioni cittadini Siana e Monteghiro, i sobborghi Vidrian, Vernal, Valizza- Illiria, e le vie: VIA D. BENČIĆ, VIA F.LLI LEVAK, VIA PINGUENTE, VIA DELLA XLIII DIVISIONE ISTRIANA, VIA M. DIVKOVIĆ, VIA MOTE GHIRO (ex VIA AL CAMPOSANTO), VIA ILLIRIA, VIA DELL'INDUSTRIA, VIA JURIJ DIACONO, VIA CASTUA, VIA CAPODISTRIA, VIA I.K. SAKCINSKI – n. 1,3,5,7,9,11,13,15,17, VIA ALBONA, VIA LA ROMANA, VIA LISIGNANO, P.ZZA AL PONTE, VIA MORMORANO, VIA FIANONA, P.ZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA, VIA DEGLI OPERAI, VIA SAN GIORGIO, VIA SIANA n. dispari, VIA D. TRINAJSTIĆ – n. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23,30,32,34,36, VIA TRIESTE – numeri pari, VIA DELLA VALLE, VIA VALMARIN n.14, VIA ALTURA – numeri dispari, VIA VERNAL, VICOLO VIDRIAN 6,8,10,12,17 e 17/A, VIA DELLE VIGNE, VIA V. VITASOVIĆ, VIA DELL'ACQUEDOTTO, P.ZZA S. ZLATIĆ n.4 e 5;

Comitato locale STIGNANO – comprende il sobborgo Stignano, i sobborghi turistici di Puntacristo, Puntisella, Valdežunac e Camulimenti e le isole San Girolamo, Cosada e Santa Caterina, e le vie: VIA J. KALC, VICOLO CANALETTO, LARGO PLAZINA, VIA RONZI, VIA STIGNANO, VIA TURULLA VIA BARISELLA, VIA FORTIN, VIA CASTION, VIA COSADA, VIA LONGHERA, VIA PELINI, VIA PUZAR, VIA PUNTISELLA, VIA SELO, VIA SANTA MARGHERITA, VIA TRSINE, VIA VALCERES, VIA VALDEMUSCA, VIA VALLELUNGA, VIA VAROS, VIA SURIDA;

Comitato locale VALDIBECCO – comprende il territorio dei sobborghi cittadini Valdibecco e Dolinka e le vie: Via B.BAČIĆ, VIA J. CRNOBORI, VIA DOLINKA, VIA CORNIAL, VIA FOIBON, VIA DEI FURLANI, VIA J. IVANČIĆ, VIA I. KATUŠIĆ, STRADA CAVRER, VIA KOLEŽI, VIA LOVEZIZZA, VIA MEDOLINO numeri pari da 2-52, 56, 56/A, 244, 246, 247, 248, 248/A, 248/b, 249, 250, 260, 262, 264, 266, 400 e 401, VIA IVE MIHOVILOVIĆ, VIA TONE MODRUŠAN, VIA MONTE CAROZZA, VIA MONTE MAGNO, SOTTO MORER, VIA TONE PERUŠKO, VIA PIAZZALE, VIA PROMONTORE n.1-17 e numeri dispari dal 19 al 27, VIA V. PUTIGNA, VIA SANTA FELICITA, VIA SANTAMARINA, VIA SKOKOVICA, VIA ŠPILJAVAC, VIA DEI TEMPLARI, VIA VALBRUNA, VIA VALDIBECCO, VIA VIOVICA, VIA G. WOLF;

Comitato locale VERUDA – comprende il territorio dei rioni cittadini Veruda e Valsaline e i rioni turistici cittadini Verudella, Saccorgiana Monsival e le vie: VIA A. BANOVAC, VIA P. BUDICIN n. 4, 6, 8, 9,10,11,11A,12, 13,13A, 14,16-21, 23, 25, 31, 33 e 35, VIA BUONARROTI n. 26, 28 e 30, VIA DEI GALEOTTI, VIA M. KRLEŽA n. 2-42 e 44, VIA I. MEŠTROVIĆ n. 2, 4, 6, 8, 8/A e 10, VIA A. NEGRI numeri pari 10-22A e numeri dispari dal 23-39, VIA PALLADIO, VIA I. RABAR, VIA SALVORE, VIA GIACOMO FILIPPO TOMASINI n. 6, 8, 10 e 12 e n. dal 14-34, 36, 38, 40 e 42, P.ZZA RE TOMISLAV, VIA KAMENJAK n. 2,4,6,8,10 e 12, VIA LUCIO MENACIO PRISCO, VIA VALSALINE solo numeri dispari, VIA VELI JOŽE n. 1,3,4,6,8,e 10, VIA VERUDA numeri pari dal 10 al 30 e n. 31-50, 52, 52A, 52B, 52C, 54, 56, 58, 60, 60B e 62, VIA VERUDELLA n. 2, 4, 4A, 6, 6A, 6B, 6C, 6D,

8 e n. dal 10-17, 21, 23, 25, 27, 29 e 31, 33 VIA LISSA, VIA G. VOLTIGGI n.pari 20-30, VIA P. ZORANIĆ, VIA SEBENICO, VIA V. ŠIROLA PAJO;

Comitato locale MONTE GRANDE – comprende il territorio dei sobborghi: Karšiole, Paganor e Monte Grande, del sobborgo turistico Vallenga e le vie: VIA DIGNANO, STARAD DEI POZZI, VIA RUBAN, VIA CAPELLERI, VIA MONTE BICI, VIA DEL CANALE, VIA MONTE LESSO, STRADA DEI PARTIGIANI, VIA DEL PINETO, VIA GALLESANO, VIA VIKTOR JEROMELA, VIA S. GRUBIŠA, VIA LISGNAMORO, VIA MATE PETROVIĆ, VIA DELL'ANTENNA, VIA V. BUTKOVIĆ, VIA PAGANOR, VIA DEGLI OLMI, VIA CERELLA, VIA DELLA FOIBA, VIA FASANA – una parte n. civico: 2, 4, 6, 10, 17, 17/A, 17/b, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 24/E, 24/F, 25, 26, 26/A, 27/D, 29, 29/A, 32, 32/A, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 35/A, 36/A, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 47/A, 48, 49, 51/A, 51/B, 51/C, 52, 53, 54, 54/A, 55, 56/A, 56/B, 57, 57/B, VIA VALDENAGA, VIA VALMARIN N, 2, 4 e 6, VIA VIDRIAN n.1,2,3,4,5,9,9/A, 11 e 11/A, VIA J. BRUNJAK, VIA J. ZAHTILA, VICOLO TIVOLI, VIA IVO BELAS, VIA CHERSO, VIA MONTE GRANDE, VIA F.LLI LEONARDELLI, VIA PADULI, VIA FRANCESCO SPONZA, VIA SAMAGHER, VIA VALFORMIGA, VIA CARSOLE, VIA CAMULIMENTI, STANZIA VARETON.

Comitato locale VIDIKOVAC – comprende il territorio dei rioni cittadini Monte Rizi, Cornial e le vie: VIA P. BUDICIN n.1, VIA M. BUONARROTI n. 1-18, 20, 22 e 24, VIA P. COPPO n.1-5, VIA I. GUNDULIĆ, VIA OTTOMARO HEININGER, VIA B. KAŠIĆ n. 4,6,8,10,10/A, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, VIA MIROSLAV KRLEŽA n.1, VIA IVAN MAŽURANIĆ, VIA L. MARIANI, VIA M. MARULIĆ n. 12, 14, 16, 18, 20,22, 41, 43, 45 e 49, VIA I. MEŠTORVIĆ, n. 1,3,5,7,9,11,11/A, 11/B e 13, VIA V. NAZOR n. 29, 31, 33, 35, 37, 38-50, 52, 54, 56, 60, 62, 64 e 66, VIA G. PIRANESI, VIA MONTE CAPPELLETTA, VIA STJEPAN RADIĆ n. 45 e 46 r numeri dispari da 47-75, VIA LODOVICO RIZZI dal numero dispari 5 fino alla fine della via e dal numero 10 fino alla fine della via, VIA VJEKOSALV SPINČIĆ, VIA GIACOMO FILIPPO TOMASINI n.1,3,5,7,9,11 e 13, VIA FRANJO HORVAT KIŠ, VIA JACOPO DA POLA, VIA LUCIO CALPURNIO PISO, VIA OLGA BAN, VIA G. VOLTIGGI n. 1-19, VIA LUSSINO n. 5, 7,9,9/1,11,13,13A, 15, 17, 19A, 19B, 21, 29, 31, 33, 35 e 37, VIA GIUSEPPINA MARTINUZZI, VIA CAMPO MARZIO numeri pari 18-58, 62, 64 e 66.

Articolo 2

Le elezioni avranno luogo domenica 31. gennaio 2016, dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

Articolo 3

Il territorio di ogni comitato locale di cui all'articolo 1 della presente Delibera costituisce un'unità elettorale.

Articolo 4

Nel consiglio di ogni singolo comitato locale si eleggono come segue:

- Comitato locale Arena 9 membri,
- Comitato locale Bussoler 9 membri,
- Comitato locale Grega 9 membri,

- Comitato locale Castagner 11 membri,
- Comitato locale Monte Zaro 9 membri,
- Comitato locale Monvidal 7 membri,
- Comitato locale Nuova Veruda 9 membri,
- Comitato locale Città Vecchia 9 membri,
- Comitato locale Stoia 7 membri,
- Comitato locale San Policarpo-Sisplaz 11 membri,
- Comitato locale Siana 11 membri,
- Comitato locale Stignano 7 membri,
- Comitato locale Valdibecco 7 membri,
- Comitato locale Veruda 11 membri,
- Comitato locale Veli Vrh 9 membri,
- Comitato locale Vidikovac 11 membri.

Articolo 5

La sede della Commissione elettorale competente per l'attuazione delle elezioni ha sede presso il Palazzo comunale a Pola, Forum 1.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore in data 28 dicembre 2015.

Articolo 7

La presente Delibera si pubblicherà nel „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola, all'albo presso le sedi dei comitati locali e al sito web della Città di Pola.

Classe: 026-01/15-01/24

Num. di prot.: 2168/01-02-05-0306-15-3

Pola, 9 dicembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

F.to Robert Cvek

INDICE

1. Regole fondamentali dei comitati locali („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 10/09, 9/11 e 11/15) - testo emendato	1
2. Delibera di indizione delle elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali nel territorio della Città di Pola.....	9

„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola. L'abbonamento annuale è di 650,00 kune e va versato al giro conto numero:
HR9523600001835900006, presso la Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Redazione; Ufficio della città , Forum 1
tel. 371-715, fax 222-990